

STATUTO

Co.E.S. ITALIA

TITOLO PRIMO

Natura dell'Associazione di categoria e modalità del rapporto associativo

Art. 1

Denominazione e attività sociale

nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede presso il domicilio del Presidente Nazionale attualmente in Via Aldo Zeetti n.15 Perugia, una Associazione Nazionale di categoria che riunisce gli Autisti Soccorritori e gli Autisti di Ambulanza Professionisti di Mezzi di Emergenza Sanitaria denominata Co.E.S. Italia.

Il Co.E.S. Italia è presente in tutte le regioni attraverso i Co.E.S. Regionali che tendenzialmente prendono il nome della regione di appartenenza. E' a discrezione del Consiglio Direttivo l'apertura di Co.E.S. Regionali.

L'attività della Federazione, dei Co.E.S. Regionali e del Co.E.S. Formazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità nel campo civile, dell'assistenza sanitaria, della formazione e aggiornamento del personale. Essa inoltre persegue:

- a. riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale l'attività di Conducenti Emergenza Sanitaria (Co.E.S.);
- b. perseguire il riconoscimento giuridico della professione e conseguentemente certificare la professione dei propri iscritti secondo le leggi nazionali e regionali vigenti;
- c. favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la formazione dei propri soci e di gruppi di popolazione al fine di elevare la conoscenza e lo standard del soccorso sanitario;
- d. offrirsi come principale punto di riferimento del potere legislativo, esecutivo e sindacale;
- e. istituire corsi per l'avviamento alla professione;
- f. favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale;
- g. tutelare l'attività professionale dei propri associati;
- h. promuovere all'esterno l'immagine dei Conducenti Emergenza Sanitaria;
- i. Favorire l'inserimento di un titolo abilitante alla guida dei veicoli di emergenza sanitaria;
- j. Promuovere e organizzare convegni, formazione e ricerca scientifica inerenti al settore dell'emergenza sanitaria.

Art. 3

Natura dell'attività

L'Associazione si intende estesa agli Autisti di ambulanza, agli Autisti Soccorritori professionisti operanti nell'ambito dell'emergenza sanitaria e nei trasporti infermi, nonché ai simpatizzanti secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 4

Risorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche ed i suoi mezzi finanziari per il funzionamento, lo svolgimento della propria attività ed il conseguimento degli scopi sociali da:

- a) quote sociali e/o corrispettivi specifici degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;

- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) introiti derivanti da convenzioni;
- g) eventuali entrate derivanti da attività commerciali;
- h) entrate da parte del Co.E.S. Formazione;
- i) iniziative di beneficenza.

Per conseguire le finalità statutarie, l'Associazione può compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, finanziaria ed assicurativa; assumere e licenziare personale; acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali. In ogni caso l'Associazione osserverà il divieto di:

- distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve e capitale;
- cedere beni, prestare servizi od altre utilità che non siano previsti dal presente Statuto in favore dei propri Associati.

Qualsiasi utile eventualmente derivante dall'attività sociale deve essere reinvestito in attività istituzionali.

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Organo competente, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o per pubblica utilità.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni e/o collaborare con Enti, Organismi, Associazioni pubbliche o private, che perseguano analoghi fini istituzionali e agiscano in settori legati all'ambiente operativo.

Art. 5

Associati

La qualità di socio si acquisisce previa presentazione di domanda scritta, su formulario fornito dalla segreteria debitamente compilato e firmato, o su modulo online recepibile sui vari siti dell'Associazione, che implica la conoscenza e l'accettazione delle norme del presente statuto ed il versamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio, che ha validità per l'anno finanziario.

Si possono associare direttamente gli Autisti Soccorritori dipendenti delle Aziende Sanitarie, inoltre si possono associare previo nulla osta del consiglio, gli Autisti Soccorritori dipendenti di enti no profit o aziende private.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono in:

- soci ordinari: sono soci ordinari gli Autisti Soccorritori Professionisti dei Mezzi di Emergenza Sanitaria dipendenti delle Aziende Sanitarie delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- soci aggregati: sono soci aggregati gli Autisti Soccorritori Professionisti dei mezzi di Emergenza Sanitaria dipendenti di enti no profit o aziende private e della CRI;
- Simpatizzanti: è Simpatizzante chiunque voglia sostenere gli obiettivi dell'Associazione. I Simpatizzanti non hanno diritto di voto.

Annualmente viene redatto il libro dei soci e l'elenco dei Simpatizzanti.

Tutti gli associati sono iscritti e gestiti dai rispettivi Co.E.S. Regionali di competenza, (salvo diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale) con eccezione di quelli collocati in regioni dove non è presente la struttura Co.E.S.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

Possono essere ammessi a far parte del Co.E.S. Italia e dei Co.E.S. Regionali le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino dell'Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, essere titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa nel territorio italiano;

- aver mantenuto buona condotta morale e civile;

La qualità di associato si perde:

- per mancato versamento della quota sociale (morosità);
- per indegnità, qualora l'associato abbia tenuto comportamenti e messo in opera fatti lesivi dell'immagine dell'Associazione o abbia procurato alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali, o abbia comunque tenuto comportamenti contrari alle disposizioni dello Statuto ed ai fini sociali.

L'espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza, con efficacia immediata.

Contro tale delibera l'associato espulso può appellarsi all'Assemblea.

Altri provvedimenti disciplinari a carattere transitorio saranno decisi dal Consiglio Direttivo.

La riammissione può essere disposta, ove vengano a cessare le cause che ebbero a cagionare la perdita della qualità di socio, su delibera del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'espulsione.

Art. 7

Contributi associativi

Ciascun associato verserà, all'atto dell'iscrizione, la quota sociale (contributo associativo) il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo Regionale. Parte delle quote sociali, versate dagli associati ai Co.E.S. Regionali di appartenenza e nella misura stabilita con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sarà versata dai Co.E.S. Regionali al Co.E.S. Italia.

Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative.

Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 8

Struttura dell'Associazione

Il Co.E.S. Italia opera attraverso gli Organi Centrali con compiti dispositivi, organizzativi e di coordinamento sul territorio nazionale.

L'attività si svolge attraverso le Strutture Regionali (Co.E.S. Regionali) ed il Centro di Formazione (Co.E.S. Formazione), che potranno costituirsi su richiesta e la cui circoscrizione territoriale per le sezioni sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale..

Ciascun Co.E.S. Regionale ed il Co.E.S. Formazione opereranno nel rispetto delle norme del presente Statuto in base alle direttive emanate dal Co.E.S. Italia, cui dovranno attenersi con riferimento ad ogni aspetto della vita sociale.

Ciascun Co.E.S. Regionale ed il Co.E.S. Formazione sono dotati di Organi Sociali, così come previsto dagli artt. 24 e seguenti di questo Statuto.

Tutte i Co.E.S. Regionali ed il Co.E.S. Formazione opereranno autonomamente dal punto di vista gestionale, tecnico-operativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto del comma 1 del presente articolo.

L'utilizzo di eventuali marchi e/o segni distintivi dell'associazione all'interno di tutta la struttura organizzativa associativa resta di esclusiva titolarità e gestione del Co.E.S. Italia.

Per i Simpatizzanti il Consiglio Direttivo Nazionale nominerà un socio che li rappresenti all'interno dell'Assemblea Nazionale, che segua le pratiche di iscrizione ed aggiorni il libro dei Simpatizzanti. Il rappresentante assumerà la carica di Presidente Comitato Simpatizzanti. I Simpatizzanti non hanno diritto di voto.

TITOLO SECONDO

Organi sociali

Art. 9

Organi centrali

Sono organi sociali centrali:

a) le Assemblee Nazionali (ordinarie e straordinarie);

b) il Consiglio Direttivo Nazionale;

c) il Presidente Nazionale;

d) 2 Vicepresidenti Nazionali;

e) Segretario;

f) Tesoriere;

g) Presidente Centro di Formazione;

h) l'Organo di Controllo.

i) possono essere istituiti altri incarichi ai vari soci con mandati specifici (ad es. un tesoriere che si occupi solo di una specifica attività, segua il gruppo simpatizzanti, ecc.).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; esse hanno durata quinquennale. Ciascun componente è rieleggibile.

Art. 10

Le Assemblee nazionali

Le Assemblee nazionali possono essere ordinarie e straordinarie.

Partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto:

- i membri del Consiglio Direttivo in carica;
- i presidenti dei Co.E.S. Regionali e del Co.E.S. Formazione;
- i rappresentanti dei Co.E.S. Regionali (oltre ai Presidenti Regionali) nel numero di n.1 rappresentante per ogni Co.E.S. regolarmente costituita e, in caso di sezioni con un numero di associati maggiore ai 100, nella ulteriore proporzione di n. 1 rappresentante per ogni 100 associati, mantenendo la seguente proporzionale: 1/3 di soci aggregati e 2/3 di soci ordinari.

Eventuali deleghe debbono avvenire in forma scritta, a favore di associati in regola con le quote sociali. Non è ammessa più di una delega a favore della stessa persona.

L'Assemblea ordinaria elegge, alla scadenza del mandato quinquennale, con votazioni separate:

- tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- i membri dell'eventuale Organo di Controllo.

Non si potrà addivenire ad una votazione successiva finché non si sia fatto lo spoglio della precedente e la conseguente proclamazione del risultato.

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione.

Art. 11

Compiti delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario annuale, nonché per la discussione di ogni punto inserito all'Ordine del Giorno ed in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva (e programmatica);
- sulla elezione del Consiglio Direttivo;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- sugli eventuali Regolamenti interni;
- sulla regolamentazione delle sezioni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra questione urgente ed innovativa all'Ordine del Giorno, compreso l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri + il Presidente del Co.E.S. Formazione

- a) il Presidente Nazionale;
- b) 2 Vicepresidenti Nazionali;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- f) Presidente del Co.E.S. Formazione.

Il Presidente Nazionale presiede il Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto (e qualora nominati) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 1 volta all'anno e straordinariamente quando il Presidente lo creda conveniente, oppure quando non meno di cinque dei suoi membri ne facciano domanda motivata per iscritto al Presidente.

L'avviso di convocazione, debitamente firmato dal Presidente, sarà trasmesso ai Consiglieri sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, attraverso posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più soci (Consiglieri aggiunti), ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

In casi d'urgenza il Presidente potrà abbreviare il termine, purché i Consiglieri ricevano in tempo utile l'avviso.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'Ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio ha facoltà di decidere e di deliberare anche sopra argomenti non posti all'ordine del giorno, quando ne risulti evidente l'urgenza e ne sia fatta esplicita richiesta dal Presidente o da almeno due Consiglieri, esclusi, tuttavia, quei casi appositamente contemplati dal Regolamento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli aventi titolo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. A parità di voto si intende approvata la proposta votata dal Presidente. Se richiesto da almeno un Consigliere, la votazione dovrà farsi a schede segrete.

Delle sedute del Consiglio si terrà regolare verbale.

Il Consiglio potrà riunirsi anche per via telematica.

Art. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, ogni quinquennio, nella sua prima adunanza successiva all'Assemblea Nazionale ordinaria per l'elezione degli organi sociali, eleggerà nel suo seno:

- 1) un Segretario Generale;
- 2) un Tesoriere.

Le elezioni dovranno farsi a scheda segreta ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Potranno anche farsi per acclamazione.

Il Consiglio potrà nominare quante volte lo creda opportuno dei Consiglieri aggiunti, i quali hanno facoltà di intervenire alle sedute con solo voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i più ampi poteri per dirigere l'attività sociale.

Oltre a quanto specificamente previsto nel presente Statuto, spetta al medesimo:

- a) elaborare i Programmi dell'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- b) esaminare il rendiconto economico e finanziario ed esercitare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- c) assumere e licenziare personale stabile necessario per il funzionamento dell'Associazione;
- d) risolvere i dubbi interpretativi dello Statuto ed apportarvi modifiche non essenziali rispetto alle finalità sociali; intervenire nella gestione dei Co.E.S. in caso di controversie o comportamenti difformi al presente statuto;
- e) disporre studi e ricerche necessarie, nominando gruppi di lavoro, Comitati e simili, anche con ricorso ad elementi esterni dell'Associazione,
- f) stabilire l'ammontare delle quote sociali che dovranno essere versate dai Co.E.S. Regionali alla sede nazionale;
- g) stabilire la percentuale sui ricavi che il Co.E.S. Formazione dovrà versare alla sede nazionale;
- h) svolgere ogni altra attribuzione che non sia espressamente devoluta alla competenza dell'Assemblea Nazionale.

Art. 14

Il Presidente nazionale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, esercita il potere esecutivo ed ha la direzione dell'Associazione. Deve essere un socio ordinario.

Presiede le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, e il Consiglio Direttivo.

Firma i verbali delle riunioni, dopo che essi sono stati approvati nelle sedute successive.

I Presidenti dei Co.E.S. Regionali, il Presidente del Co.E.S. Formazione e il Presidente del Co.E.S. Italia non possono ricoprire cariche sindacali e/o politiche.

Art. 15

Compiti del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale controlla il regolare andamento degli affari sociali, stipula convenzioni a livello nazionale, firma la corrispondenza ed i mandati, convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio Direttivo.

Per questioni urgenti e per pratiche di ordinaria amministrazione può provvedere direttamente riferendone al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di nominare, d'accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, apposite Commissioni per provvedere ad eccezionali bisogni e servizi.

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione presso le istituzioni pubbliche private e sindacali.

Art. 16

Il Vice Presidente Nazionale e sue attribuzioni

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di sua assenza esercita tutte le funzioni a questi demandate.

Art. 17

Il Tesoriere e sue attribuzioni

Il Tesoriere presiede alla gestione dei fondi sociali.

Firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso, verifica periodicamente la consistenza di cassa e fornisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni informazione relativa all'andamento finanziario dell'esercizio sociale.

Cura la conservazione dei documenti contabili e verifica la loro regolarità.

Risponde direttamente di eventuali mancanze o inadempienze.

Redige una relazione periodica sulla situazione finanziaria in corso.

Art. 18

Il Segretario Generale e sue attribuzioni

Il Segretario Generale dirige la Segreteria della sede e coordina il personale impiegatizio.

Cura i rapporti amministrativi con i Presidenti dei Co.E.S. Regionali e della Formazione.

Compila e cura la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Nazionali.

Cura la tenuta del Registro degli Associati ed ogni adempimento ad esso connesso.

Cura tutta la parte amministrativa dell'Associazione con esclusione di quella contabile.

Gestisce l'organizzazione degli eventi promossi dall'Associazione.

Art. 19

Organo di controllo

Qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per cinque esercizi sociali ed i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'Assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente. Il revisore contabile dura in carica cinque esercizi sociali, è nominato dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

TITOLO TERZO

L'Esercizio e il Rendiconto sociale

Art. 20

L'Esercizio sociale

L'Esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, con riferimento sia alla sede centrale che ai Co.E.S. Regionali e della Formazione.

Art. 21

Il Rendiconto sociale

Annualmente l'Associazione redigerà un rendiconto economico- finanziario, comprensivo dei movimenti finanziari dei singoli Co.E.S. Regionali e della Formazione.

Il rendiconto, sottoposto dal Presidente nazionale all'approvazione del Consiglio Direttivo, sarà accompagnato da una relazione illustrativa compilata dallo stesso Presidente, di concerto con il Tesoriere ed il Segretario Generale.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario e la relazione illustrativa. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e dallo stesso deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

TITOLO QUARTO

Co.E.S. Regionali

Art. 22

Organizzazione Co.E.S. Regionali

L'attività si sviluppa, a livello periferico, attraverso i Co.E.S. Regionali. Il Consiglio Direttivo autorizza, in ogni luogo ove possa esplicarsi l'azione sociale, l'apertura dei Co.E.S. Regionali con competenza territoriale deliberata dallo stesso Consiglio. Possono far parte della Co.E.S. Regionali gli associati residenti nelle circoscrizioni di competenza. I Co.E.S. Regionali costituiscono i centri propulsori dell'attività sociale, con la massima facoltà di iniziative atte a conseguire gli scopi istituzionali, curando che vengano al massimo valorizzate le risorse esistenti nel territorio. I Co.E.S. Regionali operano autonomamente dal punto di vista tecnico-operativo, amministrativo e finanziario, in

osservanza delle norme del presente Statuto (che riconoscono e fanno proprio), del Regolamento vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo nazionale.

La sede legale dei Co.E.S. Regionali è presso il domicilio del Presidente Regionale.

Per tutti gli eventi formativi i Co.E.S. Regionali debbono avvalersi del Co.E.S. Formazione.

Le quote associative saranno versate dagli associati direttamente ai Co.E.S. Regionali che provvederanno a riversarle al Co.E.S. Italia secondo le disposizioni ricevute, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 23

Risorse economiche

I Co.E.S. Regionali traggono le risorse economiche ed i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali versate dai propri associati;
- b) corrispettivi specifici degli associati;
- c) contributi di privati, dello Stato, di istituzioni pubbliche locali;
- d) donazioni;
- e) contributi della Sede Centrale;
- f) eventuali entrate derivanti da attività commerciali;

I Co.E.S. Regionali possono adottare iniziative per il reperimento di entrate straordinarie e stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati in ambito locale, sia economiche che organizzative, non in contrasto con gli obiettivi del Consiglio Nazionale.

Qualsiasi utile derivante dall'attività sociale deve essere reinvestito in attività istituzionali.

In caso di scioglimento il patrimonio del Co.E.S. Regionale verrà assorbito dalla sede nazionale.

Art. 24

Organi dei Co.E.S. Regionali

Sono organi dei Co.E.S. Regionali:

- l'Assemblea del Co.E.S. Regionale;
- il Consiglio Direttivo del Co.E.S. Regionale, composto da un minimo di quattro membri;
- il Presidente del Co.E.S. Regionale.

La durata delle cariche sociali è quinquennale. Le cariche sociali sono elettive e gratuite; ciascun componente è rieleggibile.

Art. 25

Assemblee del Co.E.S. Regionale

Le Assemblee Regionali possono essere ordinarie e straordinarie e ne fanno parte tutti gli associati dei Co.E.S. Regionale in regola col pagamento delle quote sociali.

Le Assemblee dei Co.E.S. Regionali sono presiedute dal Presidente del Co.E.S. Regionale; possono presenziarvi i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. La convocazione è fatta con avviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente. All'inizio di ogni Assemblea viene nominato un segretario e, per l'elezione delle cariche sociali, due scrutatori.

Tutte le adunanze sono valide alla prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti; l'Assemblea non potrà occuparsi però che delle pratiche già inserite all'Ordine del Giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente Regionale entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno sociale concluso, nonché per la discussione di ogni punto inserito nell'Ordine del Giorno. Alla scadenza del mandato quinquennale, l'Assemblea elegge altresì gli organi sociali dei Co.E.S. Regionali.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno i delegati dell'Assemblea Co.E.S. Italia, mantenendo la seguente proporzione: 1/3 di soci aggregati e 2/3 di soci ordinari.

In caso di presenza di un solo delegato, questo dovrà essere eletto tra i soci ordinari; in caso di presenza di due delegati, ne verrà eletto uno tra i soci ordinari e uno tra i soci aggregati, in caso di un numero pari o superiore ai 3 delegati, dovrà essere rispettata la proporzione di cui sopra.

Il Presidente del Co.E.S. Regionale fa parte di diritto dell'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Regionale, può altresì delegare a singoli Consiglieri e/o Soci alcuni compiti volti al funzionamento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente Regionale quando il Consiglio Direttivo Nazionale o quello Regionale lo ritengano opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati iscritti.

I compiti delle Assemblee Regionali sono stabiliti dall'art. 11 del presente Statuto, ove applicabili.

Art. 26

Consiglio Direttivo del Co.E.S. Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale svolge, con riferimento al territorio di competenza, i compiti di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un minimo di quattro membri. Tra i consiglieri di ogni Regione non possono essere eletti a direttivo più di 1/3 dei soci aggregati.

Possono partecipare al consiglio direttivo di Regione i rappresentanti delle postazioni (sedi) senza diritto di voto a meno che non sia richiesto dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato tutte le volte che il Presidente Regionale lo ritenga opportuno. Le sedute sono presiedute dal Presidente; possono presenziarvi i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente. All'inizio di ogni Assemblea viene nominato un Segretario e, per l'elezione delle cariche sociali, due scrutatori.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente Regionale, che lo presiede Il Presidente ha la rappresentanza legale del Co.E.S. Regionale, esercita il potere esecutivo ed ha la direzione dell'Associazione a livello regionale;
- Il Vicepresidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.

Il Consiglio provvede annualmente alla compilazione del rendiconto economico-finanziario con relativa relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione della Assemblea ordinaria. Il Bilancio del Co.E.S. Regionale dovrà tendere al pareggio gestionale. Eventuali disavanzi, se non autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale, saranno a carico del Co.E.S. Regionale.

Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

In casi particolari, individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio Direttivo Regionale ha la facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei voti, un nuovo componente, che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea Regionale, che ne delibererà l'eventuale ratifica.

Il Presidente deve essere un socio ordinario.

Se il bilancio consuntivo, preventivo e ogni altro obbligo statutario e/o regolamentare non viene approvato/adempiuto dall'Assemblea Regionale e/o dal Consiglio Direttivo Regionale, quest'ultimo decade e il Consiglio Direttivo Nazionale invierà un Commissario. Il Commissario avrà il compito di far adempiere gli obblighi statuari e/o regolamentari e indire nuove elezioni riferendone al Consiglio Direttivo Nazionale.

Se in una regione non vi è un numero sufficiente di soci per aprire una sede e costituire un Co.E.S. Regionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Commissario allo scopo di coordinare l'attività dei soci e gli obiettivi dell'associazione.

Per comprovate violazioni statuarie e regolamentari, il non pagamento della quota associativa al Co.E.S. Italia nei tempi prestabiliti, nonché per causati danni all'immagine dell'Associazione, sono motivo di commissariamento, che può essere disposto con delibera del Presidente Nazionale.

Possono essere istituiti altri incarichi ai vari soci con mandati specifici (ad es. un tesoriere che si occupi solo di una specifica attività, segua il gruppo simpatizzanti, ecc.).

TITOLO QUINTO

Co.E.S. Formazione

Art. 27

Organizzazione del Co.E.S. Formazione

Il Co.E.S. Italia, per ottemperare a quanto previsto dal presente statuto istituisce il Centro di Formazione denominato: Co.E.S. Formazione. In particolare per:

- favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la formazione dei propri soci e di gruppi di popolazione al fine di elevare la conoscenza e lo standard del soccorso sanitario;
- istituire corsi per l'avviamento alla professione;
- favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale;
- sostenere le attività istituzionali del Co.E.S. Italia, con la donazione di risorse economiche.

Il Co.E.S. Formazione opera autonomamente dal punto di vista tecnico-operativo, amministrativo e finanziario, in osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo Il Presidente del Co.E.S. Italia fa parte di diritto del Direttivo del Co.E.S. Formazione.

Art. 28

Associati del Co.E.S. Formazione

Sono soci del Co.E.S. Formazione tutti gli istruttori regolarmente iscritti all'Albo degli Istruttori del Co.E.S. Italia.

Art. 29

Organi del Co.E.S. Formazione

Sono organi del Co.E.S. Formazione:

- l'Assemblea del Co.E.S. Formazione;
- il Consiglio Direttivo del Co.E.S. Formazione , composto da un minimo di quattro membri;
- il Presidente del Co.E.S. Formazione.

La durata delle cariche sociali è quinquennale. Le cariche sociali sono elettive e gratuite; ciascun componente è rieleggibile.

Art. 30

Assemblee dei soci del Co.E.S. Formazione

Le Assemblee dei soci del Co.E.S. Formazione possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Centro di Formazione; possono presenziarvi i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

La convocazione è fatta con avviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente. All'inizio di ogni Assemblea viene nominato un segretario e, per l'elezione delle cariche sociali, due scrutatori.

Tutte le adunanze sono valide alla prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti; l'Assemblea non potrà occuparsi però che delle pratiche già inserite all'Ordine del Giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente del Centro di Formazione entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno sociale concluso, nonché per la discussione di ogni punto inserito nell'Ordine del Giorno. Alla scadenza del mandato quinquennale l'Assemblea elegge altresì gli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può altresì delegare a singoli Consiglieri e/o Soci alcuni compiti volti al funzionamento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Centro di Formazione quando il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati iscritti.

I compiti delle Assemblee di Sezione sono stabiliti dall'art. 11 del presente Statuto, ove applicabili.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per via telematica.

Art. 31

Consiglio Direttivo del Co.E.S. Formazione

Il Consiglio Direttivo del Co.E.S. Formazione svolge i compiti di cui all'art. 12 del presente Statuto, ove applicabili.

Il Consiglio Direttivo del Co.E.S. Formazione è composto da un minimo di quattro membri. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea del Co.E.S. Formazione. Il Presidente del Co.E.S. Italia o un suo delegato fa parte di diritto del Direttivo del Co.E.S. Formazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Co.E.S. Formazione; possono presenziarvi i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente del Centro di Formazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente del Centro di Formazione, che lo presiede. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Co.E.S. Formazione, esercita il potere esecutivo ed ha la direzione del Co.E.S. Formazione;
- Il Vicepresidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.

Il Consiglio provvede annualmente alla compilazione del rendiconto economico-finanziario con relativa relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione della Assemblea ordinaria. Il bilancio del Centro di Formazione non può chiudere in passivo. Eventuali disavanzi saranno a carico del Centro di Formazione. Eventuali avanzi di esercizio saranno utilizzati nell'anno successivo per iniziative volte ai soci. Parte dei ricavi del Centro di Formazione, nella percentuale deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà versata alla sede nazionale dell'associazione al fine di sostenere le attività istituzionali.

Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. stabilire annualmente i compensi per i soci formatori;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve essere un socio ordinario.

Ai soci appartenenti al Co.E.S. Italia è riservato uno sconto per l'effettuazione dei corsi che verrà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Per i soci del Co.E.S. Formazione è prevista una remunerazione per l'attività di formazione, che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Se il bilancio consuntivo, preventivo e ogni altro obbligo statutario e/o regolamentare non viene approvato/adempiuto dall'Assemblea dei soci del Co.E.S. Formazione e/o dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo decade e il Consiglio Direttivo Nazionale invierà un Commissario. Il Commissario avrà il compito di far adempiere gli obblighi statutari e/o regolamentari e indire nuove elezioni riferendone al Consiglio Direttivo Nazionale.

La sede legale del Co.E.S. Formazione è presso il domicilio del Presidente del Co.E.S. Formazione.

Il Consiglio potrà riunirsi anche per via telematica.

Art. 32

Albo degli Istruttori Co.E.S. Formazione

E' istituito l'Albo degli istruttori del Co.E.S. Formazione. L'albo è tenuto presso la segreteria del Co.E.S. Formazione. La gestione dell'albo, domande di iscrizione ed accoglimenti saranno di competenza del Consiglio Direttivo Co.E.S. Formazione.

TITOLO SESTO

Norme Finali

Art. 33

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Nazionale straordinaria appositamente convocata e necessita, per la delibera, di un quorum costitutivo di due terzi dei Consiglieri. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, scelto anche tra i non soci. In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa il patrimonio, dopo la liquidazione e soddisfatte le eventuali passività, sarà devoluto ad enti assistenziali o istituti di beneficenza o, in assenza, ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il Regionale devolve al Nazionale.

Art. 34

Arbitrato e rinuncia all'azione giudiziaria

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l'attività sociale, sarà rimessa all'inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o dall'Assemblea Nazionale.

I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C..

L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.

Art. 35

Libri sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

Art. 36

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute e di associazionismo ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari Co.E.S.

Roma, 12 gennaio 2012

Il Presidente
Franco Tiberi

Il Segretario
Cesare Mulas

Seguono firme dei rappresentanti il Consiglio Federale

I rappresentanti il Consiglio Federale per approvazione nuovo statuto

Maurizio Giordani

Giuseppe Cicalese

Gerardo Sessa

Marco Azzaroli

Ermes Trucco

Massimo Pascolo

Antonio Serafino

Antonio Caragiuli

Marco Necchini

Gianpietro Rossetti

Beniamino Frongia

Flavio Valenti

Ilio Cintia

Paolo Piergiovanni

Moreno Montanari

Marco Spazzoli

Giovanni Avi

Elvis Dean

Vittorio Iannotta

Leonardo Mancinetti

Antonio Picarella

Nunzio Persia

Maurizio Zaratini

Franco Nodari

Mauro Zamparutti

Gilberto Tiotto

Roma, 12 gennaio 2012